

**OPERA PIA "CAV.SALVATORE GENCHI COLLOTTI"**

**VIA MAESTRO PINTORNO N. 1**

**90015 CEFALÙ (PA)**

**DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LO**

**SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI " ASSISTENTE SOCIALE "**

**NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON PARTITA IVA**

**PREMESSO**

che l'Ente I.P.A.B. Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti" Via Maestro  
Pintorno n. 1 90015 Cefalù (PA) C.F. 82000190825 intende stipulare un contratto, di  
lavoro autonomo professionale con partita IVA, di cui all'art 7 comma 6 del Decreto  
legislativo 165/2001 ed alle circolari applicative del Dipartimento della Funzione  
Pubblica;

che il/la \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ ( )

il / / e residente in \_\_\_\_\_ ( ) in

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ partita

IVA n \_\_\_\_\_ è stato individuato/a quale soggetto esterno alla  
stipula del presente disciplinare di incarico a seguito di procedura comparativa  
indetta con Delibera n. 19 del 08.09.2021;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 Oggetto dell'incarico**

L'Ente I.P.A.B. "Cav.Salvatore Genchi Collotti" di Cefalù conferisce al  
collaboratore sopra generalizzato l'incarico di collaborazione professionale per lo  
svolgimento dell'attività di "Assistente sociale".

**Art. 2 Interventi**

Il Collaboratore professionale dovrà fornire la propria opera autonomamente senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni del libro V del titolo III rubricato "Del lavoro autonomo" del C.C. Il collaboratore può avvalersi, senza alcun onere per l'Ente committente, di propri collaboratori purché la sua prestazione rimanga prevalente quantitativamente e qualitativamente.

#### **Art. 3 Durata dell'incarico**

La durata del presente contratto è di mesi 36 (trentasei) a far data dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e non è rinnovabile tacitamente.

#### **Art. 4 Profilo professionale e descrizione dell'attività in aderenza agli obiettivi dell'Ente**

Per la descrizione del profilo professionale e della descrizione dell'attività da svolgere in aderenza agli obiettivi dell'Ente si richiama l'allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

#### **Art 5 Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo per il presente incarico viene determinato in Euro 800,00, oltre IVA in misura di legge e contributo previdenziale obbligatorio a carico del collaboratore di cui alla legge 08/08/95 n. 335 se ed in quanto dovuti su fattura. Il suddetto compenso remunera la prestazione effettuata nonché ogni altro onere connesso alla prestazione. Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente posticipatamente su presentazione di regolare fattura preventivamente vistata dall'ufficio competente per attestare che le prestazioni sono state regolarmente eseguite. Il corrispettivo si intende pattuito per le prestazioni riportati nell'allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente disciplinare

#### **Art. 6 Oneri e responsabilità a carico del collaboratore**

Il lavoratore autonomo riconosce ed assume a suo carico tutti gli oneri assicurativi, fiscali, previdenziali, inerenti all'attività oggetto della presente convenzione ed assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni nell'esecuzione delle prestazioni stesse esonerando espressamente l'Ente da ogni onere e responsabilità al riguardo. Il lavoratore autonomo è tenuto a garantire le prestazioni professionali anche in caso di assenza o impedimenti potendosi avvalere ai sensi dell'Art. 2232 del C.C. di sostituti, in possesso dei requisiti di legge, di sua fiducia e sotto la propria direzione e responsabilità. Dell'incarico di sostituzione deve essere fatta comunicazione scritta all'Amministrazione. Il lavoratore autonomo per l'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione durante l'attività dovrà indossare a sua cura e spese idonea divisa e cartellino di riconoscimento. Il lavoratore autonomo dichiara sotto la propria responsabilità di non aver rapporti di impiego con Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione e che non sussistono a proprio carico procedimenti, provvedimenti o condanne di cui alle disposizioni di legge ex art. 3 L. 1423/956, art. 10 L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7 Natura giuridica dell'incarico**

Tra il lavoratore autonomo e l'Ente non viene ad instaurarsi per effetto della presente convenzione alcun rapporto di subordinazione o di pubblico impiego trattandosi di prestazione professionale a carattere personale ed a tempo determinato ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del C.C.. Per effetto della superiore disposizione l'I.P.A.B. è esonerata per la presente convenzione da ogni obbligazione assicurativa in materia di assistenza e previdenza. A tal fine al lavoratore autonomo è fatto obbligo di rilasciare unitamente alla fattura, dichiarazione resa ai sensi della DPR 445/2000 dalla quale

risulti che il prestatore d'opera professionale ha adempiuto tutti gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali.

#### **Art. 8 Adempimenti D. Lgs n. 81/08**

Le parti dovranno conformarsi, per le rispettive competenze, ai dettami previsti dagli articoli 21 e 26 del decreto legislativo n.81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoratore) le cui norme qui si intendono integralmente trascritte e riportate. Per quanto afferente la sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/08 il lavoratore autonomo dovrà provvedere a proprie cure e spese qualora intenda esercitare la facoltà di beneficiarne (art. 21 comma 2 lettera a).

#### **Art. 9 REVOCA E FACOLTA' DI RECESSO**

Le parti in ogni tempo hanno rispettiva facoltà di recesso in conformità all'art. 2237 C.C.. Fermo quanto previsto dalla suddetta norma per l'esercizio del diritto di recesso dovrà darsi preavviso di almeno giorni 30 (trenta) da comunicare con lettera raccomandata. Il committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 10 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni, per il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, per l'eventuale copertura del posto organico, per l'annullamento della procedura selettiva dalla quale è scaturito il presente contratto, per disposizioni dell'organo tutorio regionale, per il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, per l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi, nonché per il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza ed esclusiva. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo verrà

riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto con esplicito riferimento al risultato parziale c/o finale eventualmente raggiunto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **Art. 10 CONVENZIONE AGGIUNTIVA**

Quanto non previsto dalla presente convenzione, potrà fornire oggetto di convenzione aggiuntiva previa opportuna intesa fra le parti contraenti. In ogni caso per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile per i contratti d'opera.

#### **Art. 11 DOMICILIO**

Per l'esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in Cefalù nella sede dell'Ente.

#### **Art. 12 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA**

Il lavoratore autonomo convenzionato dovrà documentare tutta l'attività svolta secondo la prassi vigente nell'Ente. A tal uopo sarà fornita la modulistica necessaria all'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 13 CONTROLLI, VERIFICHE E PENALITA'**

L'I.P.A.B si riserva in ogni momento il diritto di effettuare controlli e verifiche durante l'esecuzione del servizio, in ordine alle prestazioni effettuate sugli utenti, alla qualità del servizio reso ed alla puntualità e regolarità delle prestazioni.

L'I.P.A.B. avrà facoltà di nominare uno o più referenti con il preciso compito di verificare il rispetto da parte del lavoratore autonomo di quanto previsto nella presente convenzione. In caso di omessa prestazione l'Amministrazione resta autorizzata a provvedervi a spese del professionista inadempiente. In caso di inosservanza delle norme della presente convenzione e di inadempienza ai patti

contrattuali e per le prestazioni non rese, l'I.P.A.B. applicherà una penale giornaliera, sul compenso fissato, pari al 1,50% per il danno arrecato al normale funzionamento del servizio.

#### **Art. 14 Disposizioni finali**

La presente convenzione è redatta in duplice originale, uno per l'Amministrazione e uno per il lavoratore autonomo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del lavoratore autonomo.

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni commesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano all'art. 2222 e seguenti del c.c..

Cefalù li,

**IL LAVORATORE AUTONOMO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**